



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PICOZZA	PAOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATARINELLA	MASSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MORONI	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 3196/09 depositato il 15/05/2009
- avverso la sentenza n° 463/10/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
- proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 3196/09

UDIENZA DEL

08/11/2011 ore 10:00

SENTENZA

N°

269/29/11

PRONUNCIATA IL:

08.11.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 9 NOV. 2011

Il Segretario

R.G.A..3196/2011

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli Roma 1

████████████████████

Svolgimento del Processo

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 ha impugnato la sentenza n. 463/10/2007 depositata il 06/03/2008 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti Sigg. ██████████ e ██████████ ██████████, avverso due cartelle di pagamento entrambe per lo stesso importo di € 16.121,72, notificate ai coniugi a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione congiunta dei redditi dell'anno 1996 ex art. 36 bis DPR 600/73, quali condebitori solidali. Nel corso del giudizio di appello il difensore del Sig. ██████████ ██████████ presentava istanza di interruzione del processo per morte della parte appellata Ing. ██████████ avvenuta in ██████████ il ██████████ ai sensi dell'art. 40 Dlgs n. 546/92 e art. 301 c.p.c..

Questa Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sez. 29 con ordinanza n. 13/29/09 pronunciata il 10/11/2009 e depositata in Segreteria il 12/11/2009 aveva pertanto disposto l'interruzione del processo per morte della parte appellata Ing. ██████████. A seguito dell'avvenuta interruzione la coniuge del *decius* Sig.ra ██████████ depositava in segreteria una memoria riassuntiva in data 25/11/2010. L'ordinanza di interruzione è stata poi notificata all'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 301 e segg. c.p.c. in data 09/02/2011.

Motivi della Decisione

Alla data della odierna udienza (08/11/2011) l'Agenzia delle Entrate non ha depositato alcun atto di riassunzione del giudizio interrotto e la memoria della Sig.ra ██████████ risulta depositata ben oltre il termine di 6 mesi dalla data di pronuncia dell'ordinanza di

interruzione del 10/11/2009. Ai sensi degli artt. 305 c.p.c. e 46 Dlgs n. 546/92, il processo deve essere dichiarato estinto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, a norma di legge.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sez. 29, in totale riforma ed annullamento dell'appellata sentenza, così provvede: a) dichiara l'estinzione del processo; b) nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 08/11/2011

Il Giudice Estensore
Avv. Massimo Catarinella



Il Presidente
Proff. Rinaldo Picozza

